



COMUNE DI STORNARELLA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 30-11-2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **11:00**, c/o Comune C.so Garibaldi, 2 del Comune suddetto;

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, seduta Pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COLIA Massimo	P	TUMMOLO Antonietta	P
CIFALDI Brigida	P	STAFANO Pasquale	A
BIANCO Alfredo	P	FIORILLI Pasquale	P
MAGALDI Anna Maria	P	COSTA Ercole	P
COLANGIUOLO Arcangelo	P	CICCONE Pasqualino	P
TRUOCOCOLO Angelo	P	CONTILLO Colomba	P
TENERIELLO Angela	A		

Presenti n. 11 Assenti n. 2.

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri:

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i Sigg.:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor COLIA Massimo nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e (art. 97, comma 4 – lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Cusmai Fabrizia.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri appresso indicati:

IL RESPONSABILE DE SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole.

Stornarella li, 27-11-2023

Il Responsabile del Settore
f.to Disca Daniela

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole.

Stornarella li, 27-11-2023

Il Responsabile del Settore
f.to Disca Daniela

Il Segretario Comunale al termine dell'appello, accerta la regolarità della seduta e la sussistenza del quorum costitutivo previsto per la prima convocazione.

Presenti e votanti: 11 - Assenti 2.

Illustra il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,*

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”

- al comma 750, che “... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 751, che “...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”; - al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai

quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

RICHIAMATO, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2024 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanza n. 1/2020 avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di*

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 della normativa predetta;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti: 0

Dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti su 13 Consiglieri assegnati;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di confermare, per l'anno di imposta **2024**, le **seguenti aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

CATEGORIA	ALIQUOTE IMU ‰	ALIQUOTE IMU %
Abitazione principale	esente	esente
Abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2	0,2
Abitazioni A/6 (abitazioni di tipo rurale)	10	1,0
Fabbricati A/10 (uffici)	10	1,0
Fabbricati di Categoria B (collegi, scuole, casa di cura, ecc.)	10	1,0
Fabbricati di Categoria C/1 (negozi)	10	1,0
Fabbricati di Categoria C/3 e C/4 (laboratori, palestre, ecc.)	10	1,0
Fabbricati di Categoria D (attività produttive)	10,60	1,06

Tutti gli altri Fabbricati (non compresi nelle categorie precedenti)	10	1,0
Aree fabbricabili	10	1,0
Terreni agricoli	7,60	0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9, c.3 bis, D.L. 557/1993	1	0,1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1	0,1

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Di identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. :

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to COLIA Massimo

Il Segretario Comunale
f.to Cusmai Fabrizia

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on-line il giorno 01-12-23, numero 1031, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) ;
 è stata trasmessa alla Prefettura con lettera n. , in data ,

Dalla Residenza comunale li 01-12-23

Il Responsabile del Servizio
f.to - Luce Giuseppe

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 30-11-2023 ;
 Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000) ;
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000) ;

Dalla Residenza comunale li 30-11-2023

Il Responsabile del Servizio
f.to - Luce Giuseppe

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on-line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, - D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 01-12-23 al 16-12-23, numero 1031.

Dalla Residenza comunale li

Il Responsabile del Servizio
f.to - Luce Giuseppe

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale li

Il Responsabile del Servizio
.....